

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2603)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963  
(V. Stampato n. 4628)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

**e col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 febbraio 1963*

**Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni  
del personale delle ferrovie dello Stato**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La pensione spettante al personale delle ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Per ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga

o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato.

#### Art. 2.

Le pensioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle norme preesistenti dovranno essere riliquidate applicando le norme contenute nel precedente articolo.

## Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 570 milioni, si fa fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. A quella relativa all'esercizio 1963-1964, valutata in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della

spesa dello stesso Ministero per l'esercizio suindicato concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.